

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3915 del 26/08/2019                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla BG GALLIERA Soc. Agricola Srl per lo stabilimento sito in comune di Galliera, via Coronella snc |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-3994 del 20/08/2019                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | STEFANO STAGNI                                                                                                                                                                     |

Questo giorno ventisei AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla BG GALLIERA Soc. Agricola Srl per lo stabilimento sito in comune di Galliera, via Coronella snc**

#### **Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali**

##### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla BG GALLIERA Soc. Agricola Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Galliera, via Coronella snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali<sup>4</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali<sup>5</sup>
  - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquida e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 3 del 15/12/2017 e smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica<sup>6</sup> rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>6</sup> Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n° 1560/2012 rinnovato con determina n°1334 PG n°103147 del 05/07/2013 e successivo aggiornamento rilasciato da ARPAE- SAC Bologna atto n° 1125 del 06/03/2017

da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e sostituisce le conseguenti prescrizioni. In particolare:

- per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene le prescrizioni da n° 73 a 95 dell'allegato A e tutto l'allegato C alla determina n°1334/2013 rilasciata dalla Provincia di Bologna, sono sostituite con l'allegato A del presente atto
- per gli scarichi di reflui in acque superficiali le prescrizioni n° 96 e 97 dell'allegato A e tutto l'allegato B alla determina n°1334/2013 rilasciata dalla Provincia di Bologna, sono sostituite con gli allegati B e C del presente atto
- per l'utilizzo agronomico del digestato le prescrizioni da n° 99 a 104 dell'allegato A alla determina n°1334/2013 rilasciata dalla Provincia di Bologna, sono sostituite con l'allegato D al presente atto

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03<sup>7</sup>. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Si dà atto che l'impianto è dichiarato adeguato ai Criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n°1495/2011<sup>8</sup>, e pertanto non sono necessari ulteriori interventi di adeguamento alle disposizioni tecniche della stessa delibera regionale.
5. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>9</sup>;
6. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>10</sup>
7. Obbliga la BG GALLIERA Soc. Agricola Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>11</sup>
8. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
9. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
10. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi

---

<sup>7</sup> Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1334 PG n°103147 del 05/07/2013 e successivo aggiornamento rilasciato da ARPAE- SAC Bologna atto n° 1125 del 06/03/2017

<sup>8</sup> DGR n° 1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>10</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>11</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La BG GALLIERA Soc. Agricola Srl, c.f. e p. iva 02985891205, avente sede legale in comune di Budrio, via Cantapoiana n° 11 e stabilimento in comune di Galliera, via Coronella snc, ha presentato in data 28/06/2018 al SUAP dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale <sup>12</sup>.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi idrici in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1560 del 20/07/2012, rinnovata con determina n° 1334 PG n° 103147 del 05/07/2013.

La domanda di AUA ricomprende le altre matrici ambientali relative all'impianto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato, per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

La BG GALLIERA Soc. Agricola Srl dichiara che l'impianto è conforme alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale per gli impianti di produzione energia elettrica da biogas (Delibere di Giunta Regione ER n°1496/2011 e n° 1495/2011) e pertanto non sono previsti ulteriori interventi di adeguamento alla DGR n°1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas".

In data 14/09/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE <sup>13</sup>.

Visti gli esiti delle campagne di monitoraggio olfattometrico effettuato nel biennio 2015 - 2017, valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta, non si prescrivono ulteriori indagini olfattometriche da effettuarsi a carico del gestore di stabilimento; potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio nel futuro, qualora se ne ravvisasse la necessità.

In data 12/12/2018 è pervenuto il parere favorevole del Suap Reno Galliera <sup>14</sup> in merito allo scarico di reflui domestici in acque superficiali.

In data 12/12/2018 è pervenuto il parere del Consorzio della Bonifica Renana <sup>15</sup>.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 271,50 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.2.1.1 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1 e comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.2.3.1: per queste matrici ambientali è stata

<sup>12</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/15085 del 28/06/2018, pratica Sinadoc n° 20536 del 2018

<sup>13</sup> Parere del Servizio territoriale agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21349 del 14/09/2018

<sup>14</sup> Parere agli atti con PGBO/2018/29114

<sup>15</sup> Parere agli atti con PGBO/2018/29185

applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titoli ricompresi in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere).

Si adotta pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali come individuati in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>16</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>16</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**BG GALLIERA Soc. Agricola Srl - Comune di Galliera - via Coronella snc**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili svolta dalla BG GALLIERA Soc. Agricola Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Galliera, via Coronella snc, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La BG GALLIERA Soc. Agricola Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

##### PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima ..... | 4135 Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima .....  | 24 h/g                  |

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale particolare .....                                     | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) .... | 100 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto .....                                           | 450 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....          | 350 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio .....                                     | 500 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....         | 10 mg/Nm <sup>3</sup>  |

(\*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

---

#### EMISSIONE E4

##### PROVENIENZA: BIOFILTRO

Le operazioni di manutenzione da effettuare sul biofiltro, realizzato ad un solo modulo, dovranno essere attuate utilizzando accorgimenti tali da minimizzare eventuali impatti odorigeni.

Vengono stabiliti i seguenti parametri di esercizio del biofiltro ed i valori indicativi di buon

funzionamento quali parametri conoscitivi; il gestore di impianto dovrà verificare mensilmente che tali parametri rispettino i relativi valori di riferimento come sotto riportato:

- |                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| • umidità del letto filtrante:           | 25 – 50 %    |
| • temperatura di esercizio:              | < 40 °C      |
| • acidità del letto filtrante (pH):      | 4.5 – 6.5    |
| • perdite di carico del letto filtrante: | 0.1 - 10 KPa |

Entro il decimo giorno dalla messa a regime il gestore di impianto dovrà effettuare un controllo di portata per verificare l'omogeneità e l'uniformità del letto filtrante. Tale controllo dovrà essere ripetuto, una seconda volta, dopo tre mesi dalla messa a regime. In occasione di tale secondo controllo dovranno essere monitorate anche le sostanze inquinanti per la verifica dei seguenti limiti di emissione:

- |                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • Composti ridotti dell'azoto (espressi come NH <sub>4</sub> )     | < 5 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| • Concentrazione dell'odore<br>(espresso come Unità Odorimetriche) | < 400 UO/m <sup>3</sup> |

Qualora alla data di messa a regime, nelle vasche di stoccaggio non fosse ancora presente del digestato e pertanto il biofiltro fosse ancora inattivo, il gestore di impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia al fine di prorogare tali termini temporali fissati.

Se si verifica un'anomalia o un guasto al biofiltro tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione o dei parametri gestionali di riferimento, il gestore di impianto dovrà darne comunicazione ad ARPAE, entro le 12 ore successive; ARPAE potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI COMBUSTIONE

#### EMISSIONE R5

PROVENIENZA: SISTEMA SICUREZZA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE A

#### EMISSIONE R6

PROVENIENZA: SISTEMA SICUREZZA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE B

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva e gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

---

#### EMISSIONE R1

PROVENIENZA: SCARICO ARIA INTERNO CABINA COGENERATORE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.5 del DLgs 152/06.

---

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN 14790:2006 per la determinazione della umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- Metodo UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica).

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di

misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Il gestore di impianto dovrà adottare, secondo le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali, che permettano di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse e delle polveri; dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali, (anche rimuovendo tempestivamente le eventuali perdite di materiali vegetali), dei pozzetti, delle griglie, della rete fognaria a servizio delle aree di stoccaggio e di tutti i manufatti di gestione delle acque reflue industriali mantenendoli in buone condizioni di funzionamento.
4. Non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori, in considerazione dei risultati resi durante le campagne effettuate dal gestore di impianto nel biennio 2015 – 2017 e valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta; qualora se ne ravvisasse la necessità nel futuro, potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio con apposito atto opportunamente motivato.
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La BG GALLIERA Soc. Agricola Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E4.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della BG GALLIERA Soc. Agricola Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**BG GALLIERA Soc. Agricola Srl - Comune di Galliera - via Coronella snc**

### **ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali  
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e  
s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello Scarico**

**Scarico in fosso di campagna di acque meteoriche di dilavamento** costituito dall'unione delle acque reflue originate dai piazzali carrabili asfaltati potenzialmente contaminabili dalle attività svolte (dopo passaggio in sistema di grigliatura statica, vengono convogliati in impianti di accumulo prima pioggia con trattamento di dissabbiatura e disoleazione), con le acque reflue di dilavamento originate dalle aree trincee non interessate allo stoccaggio delle biomasse vegetali anch'esse trattate con un sistema di dissabbiatura e disoleazione prima dell'immissione nella vasca di prima pioggia. Prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale i reflui passano attraverso un pozzetto di campionamento e di ispezione.

Al termine del trattamento di depurazione, entro 48-72 ore dopo l'ultimo evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate vengono avviate allo scarico in corpo idrico superficiale.

Pozzetti by-pass separano le prime piogge inviandole al sistema di accumulo/trattamento e deviano le seconde al corpo idrico ricettore. Prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale i reflui passano attraverso un pozzetto di campionamento e di ispezione.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio delle biomasse vengono intercettate e riutilizzate nel ciclo produttivo.

Le restanti superfici di transito e sosta sono previste di tipo drenante (stabilizzato a granulometria varia rullato e/o grigliati carrabili sulle aree verdi praticabili).

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso uffici (competenza

amministrativa del Suap dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Galliera. Vedi Allegato C al presente atto).

### **Prescrizioni**

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, nel pozzetto di controllo in uscita dalle vasche di trattamento di prima pioggia, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
2. Il dispositivo di intercettazione (es. paratia), posto prima dell'immissione nel reticolo idrografico superficiale, da attivare in caso di sversamenti incidentali nell'area impianto servita dal sistema di raccolta delle acque meteoriche che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide contaminate nel corpo idrico ricettore, dovrà essere sempre mantenuto in condizioni di perfetta efficienza;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
  - Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia sia attivato dopo 48-72 ore dall'ultimo eventi meteorico,
  - Lo scarico in condizioni di invarianza idraulica della vasca di laminazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Consorzio di Bonifica Renana relativamente alla sicurezza idraulica dettate con propria nota n. 9064 del 01/08/2018 (PGBO/2018/29185). Modalità diverse rispetto a quanto richiesto dalle Delibere regionali in materia di scarico di acque meteoriche di dilavamento (D.G.R.286/2005 e D.G.R.1860/2006) dovranno essere, pertanto, espressamente motivate;
  - I pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformemente allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 e tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta. Qualora, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come prescritto, siano concordate e condivise con il Servizio Territoriale di ARPAE di Pianura soluzioni tecniche alternative;
  - Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
  - Gli impianti di trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- Il fosso perimetrale che raccoglie le acque di scarico sia sottoposto a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore principale;
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°96033 del 14/06/2012 CL 11.4.5/84/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA pervenuta al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 28/06/2018 (prot.n. 36435) ed in particolare la planimetria "PL 01 Variante di fine lavori – planimetria impianti" datata 30/12/2014



Nr.0009064 Data 01/08/2018  
Tit. 07.07.01 Partenza

Settore Istruttorie Autorizzative

**Spett.le**

**Unione Reno Galliera**

**Via Fariselli, 4**

**40016 San Giorgio di Piano (Bo)**

**Email pec: [unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)**

**OGGETTO:** *Richiesta di A.U.A. per matrici scarico acque superficiali domestiche e reflue meteoriche di dilavamento in acque superficiali, proseguimento senza modifiche matrici emissioni in atmosfera e valutazioni impatto acustico. Ditta richiedente: Bg Galliera Società agricola s.r.l. Vs Pratica n° 31770/36435/2018 SN*  
**Parere Idraulico.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 29/06/2018, in atti a questo Consorzio al prot. n° 7581 del 29/06/2018, visionata la documentazione relativa alla asfaltatura di tutta la viabilità interna relativa all'impianto biogas sito in Via Bastardina di sotto in comune di Galliera, di proprietà della ditta Bg Galliera Società Agricola,

siamo con la presente a comunicare che lo scarico delle acque meteoriche in uscita dalla vasca di laminazione in progetto non necessita di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto lo scarico stesso non avviene direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo scolo Crevenzosa di bonificazione dopo aver percorso alcuni fossi di campagna privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- lo scolo Crevenzosa di Bonificazione è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo e ad uso irriguo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- lo scarico in oggetto interessa zone agricole e quindi si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente -anche indirettamente- al canale di bonifica, al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- lo studio idraulico riportato nella relazione tecnica integrativa acque, relativamente all'area da impermeabilizzare, stima correttamente i volumi di laminazione necessari in quanto prende a riferimento tutta l'area interessata dall'intervento che produce nuove superfici impermeabilizzate,

siamo con la presente a rilasciare parere idraulico favorevole in merito allo scarico indiretto di acque meteoriche nello scolo Crevenzosa di Bonificazione, condizionando lo stesso alle seguenti prescrizioni:

• considerato che la superficie interessata dall'intervento di nuova impermeabilizzazione risulta corrispondere a 12.074 m<sup>2</sup>, i volumi di laminazione dovranno risultare nella misura minima di 604 mc. Il progetto della vasca di laminazione prevede un volume totale lordo di 1.000 mc, quindi rispondenti ai parametri volumetrici minimi previsti dal P.S.A.I;

• al fine di garantire il funzionamento del sistema di laminazione, la vasca di laminazione potrà scaricare nel fosso privato una portata massima di 12 litri/sec..

A tal fine, il condotto di scarico della vasca di laminazione dovrà avere un diametro massimo di mm 100, al fine di non consentire comunque un deflusso dalla vasca di laminazione oltre i 12 litri/sec. (massima portata ammissibile).

• si richiede che venga presentato allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Galliera un piano programmatico di manutenzione della vasca di laminazione. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento della efficienza idraulica della vasca e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione etc) con la relativa programmazione temporale.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni, si potrà fare riferimento al Dott. Roberto Cassanelli (tel. 348 8722418) .  
Distinti saluti.

Visto: RC

Visto: MV

IL DIRETTORE AREA TECNICA  
(Ing. Francesca Dallabetta)

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**BG GALLIERA Soc. Agricola Srl - Comune di Galliera - via Coronella snc**

### **ALLEGATO C**

**matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (vasca di laminazione) classificato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Galliera (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di produzione biogas.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree impermeabilizzate e potenzialmente contaminate dell'area ad uso stoccaggio e movimentazione materie dedicate alla produzione del biogas (competenza amministrativa di ARPAE AAC Metropolitana. Vedi Allegato B al presente atto).
- uno scarico di acque meteoriche derivanti dal bypass della vasca di prima pioggia.
- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Galliera con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, prot.n. 62063 del 10/12/2018, riportato nelle pagine successive come parti integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica 31770/36435/2018 SN

Prot. n. 62063

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Bg Galliera Società Agricola S.R.L. con sede in Budrio (BO) Via Cantapoiana n. 11 - P.I. 02985891205**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 28/06/2018 e registrata al P.G. n. 36435, dalla ditta **BG GALLIERA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.** con sede in Budrio (BO) Via Cantapoiana n. 11 - P.I. 02985891205 per l'impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili sito nel Comune di Galliera, Via Coronella s.n.c. – estremi catastali Fg. 38, Map.. 46.

**Considerato** che tale impianto risulta autorizzato con Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna n. 1560 del 20/07/2012 e successivamente rinnovata con determina n. 1334 del 5/07/2013 con i relativi allegati per l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera e per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche.

**Preso atto che** l'atto relativo all'autorizzazione allo scarico risulta in scadenza il 31/12/2018;

**Vista** la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico presentata in data 28/06/2018 con l'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata;

**Visto** il parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana per lo scarico indiretto nello scolo Crevenzosa di bonificazione.

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Galliera:** "favorevole" espresso con nota prot n. 9550 del 22.08.2018;;
- **Arpae – Servizio Territoriale - Distretto di Pianura:** "si conferma quanto già autorizzato con le relative prescrizioni gestionali" espresso con nota registrata al P.G. N. 61763 del 7/12/2018.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- *Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali*

vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico di origine civile, considerata la classificazione e le caratteristiche dello stesso, non è soggetto ai limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della d.g.r. n. 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
2. Il punto di scarico delle acque reflue domestiche dovrà essere dotato di apposito e idoneo pozzetto di campionamento tale da garantire il prelievo delle acque per caduta; il pozzetto dovrà essere sempre accessibile e ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel corso d'acqua superficiale;
3. I reflui prodotti non dovranno essere causa di inconvenienti igienico-ambientali quali lo sviluppo di esalazioni maleodoranti;
4. Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione. In particolare dovrà essere eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione della fossa Imhoff, del filtro percolatore anaerobico, del punto di ispezione e scarico. Ditali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione da rendere disponibile su richiesta degli organi di controllo.

*Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



San Giorgio di Piano, 10/12/2018

**Il Responsabile SUAP  
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

D. Lgs. vo 82/2005

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**BG GALLIERA Soc. Agricola Srl - Comune di Galliera - via Coronella snc**

### **ALLEGATO D**

#### **Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006**

#### **Esiti della valutazione**

In data 15/10/2018 al n. 22244, la società BG GALLIERA SOC.AGR. SRL ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Galliera (BO), via Coronella n. SNC, Fg.38 map.46

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 15/10/2018 al PGBO/2018/24037 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Galliera non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

#### **Prescrizioni**

1. La società/ditta Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 e in questo caso il

termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'autorità competente di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59 del 2013.
5. La società/ditta Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE AAC Metropolitana.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**